

Le regole per i contratti a termine

LA DISPOSIZIONE	IL PERIODO DI VIGENZA	I DATORI INTERESSATI	I CONTRATTI COINVOLTI	PROROGA E RINNOVO	QUALI DEROGHE RISPETTO ALLE NORME ORDINARIE	L'ARCO TEMPORALE DELLA PROROGA/RINNOVO
CONTRATTI A TERMINE E RICHIESTA DELLA CASSA INTEGRAZIONE COVID						
Articolo 19 bis della legge 27/2020	Dal 23 febbraio 2020 (è norma di interpretaz. autentica)	Datori che richiedono ammortizzatori Covid	Contratti a termine in corso al 23 febbraio o rinnovati dopo, con possibilità di accesso alla cassa Covid-19	Proroga e rinnovo	Non si applica il divieto di mantenere contratti a termine e in somministrazione, né lo <i>stop and go</i> fra contratti	Per il periodo di fruizione degli ammortizzatori Covid
ELIMINAZIONE DELLE CAUSALI FINO AL 30 AGOSTO						
Articolo 93, comma 1, della legge 77/2020	Dal 19 maggio fino al 14 agosto	Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla fruizione degli ammortizzatori	Contratti a termine in corso al 23 febbraio	Proroga e rinnovo	Nessuna indicazione delle causali previste dall'articolo 19, comma 1 del Dlgs 81/2015	Fino al 30 agosto
PROROGA AUTOMATICA DEI CONTRATTI A TERMINE DAL 18 LUGLIO AL 14 AGOSTO						
Articolo 93, comma 1 bis, della legge 77/2020	Dal 18 luglio fino al 14 agosto	Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla fruizione degli ammortizzatori	Contratti a termine in corso al 18 luglio con scadenza entro il 14 agosto	Proroga automatica ex lege	Nessuna	La durata della proroga è pari alla durata della sospensione dell'attività lavorativa
ELIMINAZIONE DELLE CAUSALI FINO AL 31 DICEMBRE						
Articolo 93, comma 1, del DI 34/2020 modificato dal DI 104/2020	Dal 15 agosto	Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla fruizione degli ammortizzatori	Contratti a termine stipulati anche prima del 23 febbraio	Proroga e rinnovo (per 12 mesi al massimo, una sola volta e nei 24 mesi totali)	Eliminazione delle causali	Fino al 31 dicembre